





Regione Piemonte

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 terAdottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

"Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra."

"Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali."

"Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti"

N. B.: Nell'ambito del territorio rappresentato, la Fascia "C" del Torrente Agogna coincide con la Fascia "B".

ZONE DI TUTELA DELLE FONTI IDROPOTABILI (D. P. R. 236/1988 - L. R. 22/1996)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA -Art. 5 D.P.R. 236/1988

"1. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile."

Nella zona di tutela assoluta sono vietate le attività non riconducibili a quelle individuate dalla norma riportata.

ZONE DI RISPETTO RIDEFINITE

-Deliberazione G. R. del 22/04/1996 n°55-8129 - Art. 6 D.P.R. 236/88.

Zona di rispetto ristretta (primaria)

-Nella zona di rispetto ristretta, così come ridefinita, sono ugualmente vietate le attività individuate nel comma 2 dell'Articolo 6 del D.P.R. 236/1988.

Zona di rispetto allargata (secondaria)

-Nella zona di rispetto allargata, sono ugualmente vietate le attività individuate nel comma 2 dell'Articolo 6 del D.P.R. 236/1988 ma è consentito "l'insediamento di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria.".

* Su tutti i corsi d'acqua, anche se non graficamente indicata, è imposta una fascia di rispetto da intendersi ascritta alla Classe IIIa della Circolare 7/LAP (vedi anche le Norme Tecniche di Attuazione e il Capitolo 11-Vincoli dell'elaborato ATG 01).

** Sui fontanili, per quanto previsto dal P.T.P. della Provincia di Novara, è imposta una fascia di rispetto, con misurazione dal ciglio superiore, di 20 m per la testa e, per l'asta, di 10 m per lato e per una lunghezza minima di 100 m